INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI TRASPORTI E DI PARCHEGGI

Art. 9

Modificazioni di norme discriminatrici nei confronti dei titolari di patente di guida italiana

All'articolo 117 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cosi' come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: " 2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non e' consentito il superamento della velocita' di 100 Km/h per le autostrade e di 90 Km/h per le strade extraurbane principali.";

b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: "alla guida" sono inserite le seguenti: "e alla velocita'" ed e' soppresso l'ultimo periodo;

c) al comma 5 dopo le parole: "limiti di guida" sono inserite le seguenti: "e di velocita'". All'articolo 316 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) e' soppresso l'ultimo periodo del comma 1;

b) al comma 2 sono soppresse le parole: "degli autoveicoli e";

c) e' soppresso il comma 3.

Versione in vigore dal 1 agosto 1994, non più in vigore dal 1 ottobre 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi urgenti in materia di trasporti e di parcheggi
Estremi	Decreto-legge 30 luglio 1994, n. 475
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 agosto 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-urgenti-in-materia-di-trasporti-e-di-parcheggi-1994/art-9-modificazioni-di-norme-discriminatrici-nei-confronti-dei-titolari-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it